SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

Ministero del trasporti

Ministero della pubblica istruzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2006.

Decadenza della concessione n. 3754 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa della società «L'Elefantino Due di Antonio Ferro s.a.s.», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle commissioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il disciplinare di concessione *ex lege* del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalità del trasferimento delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;

Visto l'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;

Considerato che l'art. 4, punto *b)* comma 194, della precitata legge n. 350/2003 prevede che «ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera *a)*, nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera *a)*, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica».

Considerato che il concessionario «L'Elefantino Due» non ha versato alcuna rata a titolo di integrazione del minimo garantito, e che pertanto risulta ancora dovuta a tale titolo con riferimento al triennio 2000/2002 la somma complessiva di € 315.533,32.

Considerato che il concessionario in parola deve per l'anno 2003 a titolo di imposta unica la somma di € 198.397,99; e a titolo di saldi la somma di € 405.945,39.

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario «L'Elefantino Due di Antonio Ferro s.a.s., con sede legale in Castellamare di Stabia (Napoli)» via Viviani n. 56 - 0083, della concessione n. 3754 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore di quota fissa operante nel comune di Castellana Grotte (BA).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a

titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore generale: TINO

06A11707

DECRETO 12 dicembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Mega Miliardario».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mega Miliardario», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha elevato a € 10,00 il prezzo massimo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dall'8 gennaio 2007 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mega Miliardario».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 50.160.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da due rettangoli. Il primo, contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti», riproduce 5 monete contraddistinte dal simbolo «€» e una moneta contraddistinta dalla scritta «Numero jolly». Il secondo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri» riproduce l'immagine di 15 blocchetti di banconote sotto ciascuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti». Successivamente si devono grattare i 15 blocchetti di banconote contenuti nell'area «I tuoi numeri». Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte, uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o i premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il simbolo del «ferro di cavallo» si vincono 200 euro. Se ne «I tuoi Numeri» si trova il «Numero Jolly» si vince 10 volte il premio indicato sotto il numero corrispondente.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 376.193.400,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 30 premi di euro 1.000.000,00;

n. 40 premi di euro 20.000,00;

n. 209 premi di euro 10.000,00;

n. 3.135 premi di euro 1.000,00;

n. 12.540 premi di euro 500,00;

n. 62.700 premi di euro 200,00;

n. 167.200 premi di euro 100,00;

n. 689.700 premi di euro 50,00;

n. 470.668 premi di euro 25,00;

n. 3.997.334 premi di euro 20,00;

n. 17.844.002 premi di euro 10,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 398.

07A00065

DECRETO 12 dicembre 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Montagna d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Montagna d'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 29 gennaio 2007 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Montagna d'oro».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 44.880.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da due rettangoli. Nel primo, contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti», sono riprodotti 3 pupazzi di neve. Nel secondo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri» è riprodotta l'immagine di 8 cristalli di neve sotto ciascuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti». Successivamente si devono grattare gli otto cristalli di neve contenuti nell'area «I tuoi numeri». Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte, uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o i premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il simbolo del «lingotto d'oro» si vincono 50 euro. Con un unico biglietto è possibile vincere fino ad un massimo di 5 premi.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 53.857.600,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 6, premi di euro 100.000,00;

n. 187, premi di euro 1.000,00;

n. 748, premi di euro 250,00;

n. 157.080, premi di euro 50,00;

n. 308.550, premi di euro 20,00;

n. 983.620, premi di euro 10,00;

n. 2.692.800, premi di euro 5,00;

n. 7.779.200, premi di euro 2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 397

07A00066

DECRETO 20 dicembre 2006.

Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuale per l'anno 2007 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie, si è ritenuto opportuno prevederne il collegamento a manifestazioni di forte richiamo e di rilevanza sociale nonché a manifestazioni che garantiscano la partecipazione delle realtà locali;

Viste le domande presentate dai comuni ed enti organizzatori di manifestazioni per ottenere l'abbinamento di tali eventi alle lotterie nazionali dell'anno 2007, e pervenute, per l'esame e l'istruttoria, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti i pareri della Commissione 6ª finanze e tesoro del Senato e della Commissione 6ª Finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2007:

1. Carnevale di Viareggio; Carnevale di Villa Literno.

2. Premio FIABA (Fondo italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche).

3. «Lotteria per la pace e della buona azione»; corteo storico di Federico II torneo dei Rioni di Oria; Maratona d'Italia.

4. Lotteria Italia con eventuale abbinamento ad una trasmissione televisiva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

p. *Il Ministro:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 16

07A00064

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al Consorzio Italcert, in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 14 luglio 2004 recante «Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto 27 gennaio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 263 del 10 novembre 1998) con il quale il Consorzio ltalcert (Consorzio, all'epoca, tra Istituto Scientifico Breda S.p.A., TUV Italia, TÜV Bayern), con sede in Milano, viale Sarca n. 336, veniva autorizzato al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per alcune tipologie di prodotti (con esclusione di quelli di classe III);

Vista l'istanza del 16 febbraio 2005 con la quale il Consorzio Italcert, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, partita IVA 10598330156, chiede il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per le stesse tipologie di prodotti (con esclusione di quelli di classe III);

Esaminata la documentazione prodotta con la suddetta istanza dal Consorzio Italcert;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione del 23 maggio 2005 dell'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici e la relativa nota di risposta del Consorzio Italcert del 14 giugno 2005;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato presso il Consorzio Italcert, il 17 e il 18 novembre 2005;

Esaminata la ulteriore documentazione acquisita nel corso del suddetto accertamento;

Vista l'ulteriore richiesta di integrazione della documentazione inoltrata dall'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici successivamente alla visita ispettiva e la trasmissione da parte del Consorzio Italcert, in data 24 marzo 2006, della documentazione specificata;

Vista la nota del Consorzio Italcert del 6 novembre 2006 che comunica all'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici il recesso dal Consorzio dell'Istituto Scientifico Breda S.p.A. e l'adesione al Consorzio della Nortec S.r.l., nonché variazioni non sostanziali dello statuto;

Considerato che è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza, delle note e della documentazione prodotta dal Consorzio Italcert;

Tenuto conto che il Consorzio Italcert soddisfa i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati XI e XII nonché le prescrizioni dettate dal decreto n. 318 del 1998;

Tenuto conto, altresì, che il Consorzio Italcert soddisfa i requisiti per l'espletamento delle procedure di certificazione previste dagli allegati II, V e VI del decreto legislativo n. 46 del 1997;

Ritenuta l'esigenza di ridefinire in maniera uniforme le tipologie di dispositivi medici per i quali gli organismi sono autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità;

Considerato che il consorzio istante ha effettuato il versamento richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997, rilasciata al Consorzio Italcert, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, è rinnovata per cinque anni.

Art. 2.

1. Il Consorzio Italcert indicato all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

1) Allegati V e VI:

a) dispositivi medici di classe I in confezione sterile per gli aspetti relativi alla sterilizzazione;

b) dispositivi medici di classe I con funzione di misura relativamente agli aspetti metrologici.

2) Allegati II, V e VI:

a) attrezzature e strumenti dentali, materiali ed impianti dentali, dispositivi per trattamento dentale;

b) DM non invasivi a contatto con pelle lesa;

c) dispositivi impiantabili per lo scheletro;

d) lenti a contatto;

e) dispositivi per il trattamento delle lenti a contatto;

f) disinfettanti e sterilizzatrici per dispositivi medici;

g) dispositivi invasivi in orifizi naturali;

h) dispositivi per somministrare al paziente o eliminare medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo del paziente;

i) prodotti per la contraccezione;

l) sacche per sangue;

m) prodotti ed accessori per uso chirurgico;

n) apparecchi ed accessori per stimolazione muscolare;

o) elettrocardiografi;

p) apparecchiature di diagnostica ad ultrasuoni.

2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale
dei farmaci e dispositivi medici
del Ministero della salute
DE GIULI

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività del Ministero
dello sviluppo economico
VERDINELLI DE CESARE

07A00018

DECRETO 1° dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, alla Certiquality S.r.l. Istituto di Certificazione della Qualità, in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 14 luglio 2004 recante «Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto del 2 agosto 1995 con il quale la società Certichim - Istituto per la certificazione della qualità per l'industria chimica, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, veniva autorizzato al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per alcune tipologie di prodotti (con esclusione di quelli di classe III);

Vista la comunicazione del 23 luglio 1998 relativa alla modifica della denominazione sociale da Certichim - Istituto per la certificazione della qualità per l'Industria Chimica a Certiquality Istituto di Certificazione della Qualità;

Vista la comunicazione del 20 dicembre 2004 relativa alla modifica della forma giuridica societaria da Certiquality Istituto di Certificazione della Qualità a Certiquality S.r.l Istituto di Certificazione della Qualità, in breve Certiquality S.r.l.;

Vista l'istanza del 21 febbraio 2005 con la quale la Certiquality S.r.l Istituto di Certificazione della Qualità, in breve Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, partita IVA 04591610961, chiede il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per le stesse tipologie di prodotti (con esclusione di quelli di classe III);

Esaminata la documentazione prodotta con la suddetta istanza dalla Certiquality S.r.l.;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione del 19 maggio 2005 dell'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici e la relativa nota di risposta della Certiquality S.r.l. del 13 giugno 2005;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato presso la Certiquality S.r.l., il 1° e il 2 dicembre 2005;

Esaminata la ulteriore documentazione acquisita nel corso del suddetto accertamento;

Vista l'ulteriore richiesta di integrazione della documentazione inoltrata dall'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici successivamente alla visita ispettiva e la trasmissione da parte della Certiquality S.r.l., in data 6 luglio 2006, della documentazione specificata;

Considerato che è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza, delle note e della documentazione prodotta dalla Certiquality S.r.l.;

Tenuto conto che la Certiquality S.r.l. soddisfa i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati XI e XII nonché le prescrizioni dettate dal decreto n. 318 del 1998;

Tenuto conto, altresì, che la Certiquality S.r.l. soddisfa i requisiti per l'espletamento delle procedure di certificazione previste dagli allegati II, V e VI del decreto legislativo n. 46 del 1997;

Ritenuta l'esigenza di ridefinire in maniera uniforme le tipologie di dispositivi medici per i quali gli organismi sono autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità;

Considerato che il consorzio istante ha effettuato il versamento richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997, rilasciata alla Certiquality S.r.l. Istituto di Certificazione per la Qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è rinnovata per cinque anni.

Art. 2.

1. La Certiquality S.r.l. indicata all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

1) Allegati V e VI:

a) dispositivi medici monouso di classe I in confezione sterile per gli aspetti relativi alla sterilizzazione.

2) Allegati II, V e VI:

a) prodotti per anestesia, rianimazione e respirazione;

b) prodotti e materiali per ortopedia e riabilitazione e loro accessori anche attivi;

c) strumenti medicali e di misura dotati di fonte energetica indipendente o non attivi;

d) prodotti e materiali per uso odontoiatrico e loro accessori anche attivi;

e) prodotti per uso oftalmico;

f) prodotti ed accessori per uso chirurgico;

g) prodotti per endoscopia e laparoscopia;

h) materiali sensibili ad uso medico;

i) prodotti per circolazione extracorporea ed accessori, inclusi gli accessori attivi;

l) cateteri ed accessori;

m) prodotti per contraccezione;

n) prodotti per disinfezione di dispositivi medici e per trattamento di lenti a contatto;

o) bendaggi, medicazioni, cerotti ed affini.

2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1º dicembre 2006

Il direttore generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute
DE GIULI

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
VERDINELLI DE CESARE

07A00019

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto n. 6/2002 del 22 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Milano;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei comitati provinciali INPS;

Condiderato che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, uno degli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti è riservato ai dirigenti di azienda;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 protocollo n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e dall'Osservatorio del mercato del lavoro di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle delle diverse attività produttive;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione provinciale del Lavoro;

Considerato che, per quanto attiene al rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico, che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Considerato che la composizione del comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai rappresentanti indicati nel terzo comma della medesima disposizione;

Rilevato che sono state interpellate le seguenti associazioni e organizzazioni sindacali operanti nella provincia:

Unione del commercio - Confensercenti - Assolombarda - Assimpredil - Apimilano - Unione Artigiani - APAM - APA - Confartigianato alto milanese - CNA - Coldiretti - Confagricoltura Milano e Lodi - CIA - ABI - ANIA - CGIL -CISL - UIL - U.G.L. - CISAL - CONFSAL - CIDA;

Preso atto che le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL e l'APA Milano e provincia e confartigianato alto milanese hanno fornito congiuntamente i dati relativi idonei a dedurre il rispettivo grado di rappresentatività;

Precisato che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, individuati i settori economici meritevoli di rappresentanza, i dati acquisiti in relazione alle diverse associazioni ed organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività;

che si è successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali così individuati, attribuendo particolare rilevanza al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CIDA;

per i datori di lavoro: unione commercio, Assolombarda, ABI;

per i lavoratori autonomi: Unione Artigiani, Coldiretti, Unione Commercio;

Viste le designazioni delle associazioni ed organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il comitato provinciale dell'istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Bonsignori Angelo (CGIL);

Bursich Vieri Paolo (CGIL);

Molinari Antonio (CGIL);

Beneggi Mirella (CGIL);

Perotta Marino (CISL);

Buzzi Aristide Stefano (CISL);

Buscaglia Giancarlo (UIL);

Broi Mauro (UIL);

Buonfino Maurizio (UGL);

Favata Giovanni Augusto (CISAL);

Zeme Sergio (CIDA);

membri in rappresentanza dei datori di lavoro:

Poy Pierantonio (Unione Commercio);

Carnevale Miino Enrico (Assolombarda);

Kirchmayr Andrea (ABI);

membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Folli Alessandro (Coldiretti);

Maiocco Pasquale (Unione Artigiani);

Guarini Francesco (Unione Commercio).

Il direttore pro-tempore della Direzione provinciale o un proprio delegato.

Il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale di Stato o un proprio delegato.

Il direttore pro-tempore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un proprio delegato.

Il comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente decreto è ammessa, ai sensi dell'art. 21, legge n. 1034/1971, ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 3 novembre 2006

Il direttore provinciale: WEBER

06A11626

DECRETO 13 novembre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2/2006 del 3 febbraio 2006, con il quale il Comitato provinciale INPS di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2005-2009;

Vista la lettera presentata in data 10 novembre 2006 dall'U.G.L. - Unione territoriale del lavoro U.T.L. Varese con la quale è stata comunicata la sostituzione del proprio rappresentante sig. Maranzana Enrico, per dimissioni, con la sig.ra Guerriero Giuseppina, nell'ambito del cComitato provinciale INPS di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

La sig.ra Guerriero Giuseppina quale membro effettivo del Comitato provinciale INPS di Varese in rappresentanza dell'U.G.L. - Unione territoriale del lavoro U.T.L. Varese.

Il dirigente della sede provinciale dell'INPS di Varese è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 13 novembre 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A11714

DECRETO 4 dicembre 2006.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitare dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Varese adottato il 14 dicembre 2004, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2006 rispetto all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2004 risulta pari al 3,9%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese, vengono incrementate per il biennio 2007-2008 del 3,9% con decorrenza dalla data 1° gennaio 2007, risultando così determinate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di . . . . euro 15,88

Art. 2.

Tariffe al quintale

1. Coke, torba, alla rinfusa . . . . euro 0,59
2. Argilla e terra alla rinfusa . . . . euro 0,59
3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime, ecc. - da vagone a veicolo e viceversa . . . . euro 0,42

3/1. da veicolo a magazzino . . . . euro 0,50

4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa . . . . . . euro 0,42
5. Burro e altri generi in mastelli . . . . . . euro 0,42

5/1. Da veicolo a magazzino fino a 30 mt euro 0,42

5/2. In pacchetti o scatoloni fino a 50 kg euro 0,47

6. Medicinali . . . . euro 0,65
7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa . . . . euro 0,65
8. Tondelli, ferramenta e rottami . . . . . . euro 0,52
9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle . . . . euro 0,55

9/1. Idem fino a 50 kg . . . . euro 0,62

9/2. Idem, in fusti . . . . euro 0,62

10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql. a chiamata . . . . euro 0,62
11. Stoffe in genere . . . . euro 0,76
12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa . . . . euro 0,62
13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa:
    carne bovina . . . . euro 0,91
    carne suina . . . . euro 1,12
14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo . . . . euro 2,29
15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi . . . . euro 16,61

15/1. a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . euro 20,92

16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi . . . . euro 16,61

16/1. a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . . euro 20,92

17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo:
    a vagone fino a 35 metri cubi . . . . euro 16,61
    a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . euro 20,92
18. Suinetti giovani, da vagone a veicolo:
    a vagone fino a 35 metri cubi . . . . euro 16,61
    a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . euro 20,92
19. Solo conta a foraggiamento: a vagone euro 5,25
19. Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso . . . . euro 89,22

Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni:

1. Stivaggio o disistivaggio . . . . euro 0,22
2. Accatastamento da mt. 2.50 a mt. 5 . . . euro 0,22
3. Per percorsi oltre i mt. 30 e per ogni mt. 30 in più o frazione . . . . euro 0,22
4. Per ogni piano . . . . euro 0,22

Art. 3.

Prestazioni portabagagli

Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt. 2 lineari e peso inferiore a kg. 30. . . . . euro 1,86

Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è determinato tra le parti.

La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dall'autovettura pubblica o privata.

Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in più indipendentemente dal numero dei colli . . . . euro 4,34

Art. 4.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo

1. Per prestazioni effettuate in giorno festivo . . . 45%
2. Per prestazioni effettuate in giorno di sabato 30%
3. Per lavoro notturno dalle 22 alle 6 . . . . 30%
4. In casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere 30%

Art. 5.

Rimborsi

Rimborso pasto .... euro 8,81
Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia .... euro 15,02

Art. 6.

Pagamento

Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2007.

Varese, 4 dicembre 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A11713

DECRETO 12 dicembre 2006.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 11/04 del 25 novembre 2004 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota del 30 novembre 2006 con la quale il sig. Marzolla Franco, componente supplente della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la predetta nota con la quale l'Associazione provinciale commercianti della provincia di Rovigo ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta Commissione, in sostituzione del rappresentante dimissionario, il sig. Marzolla Franco quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, così;

Decreta:

1. Il sig. Baccan Luigi nato a Stanghella (Padova) il 2 marzo 1936 e residente a Rovigo in via Ippodromo n. 29 è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Marzolla Franco dimissionario.

2. Il suddetto componente durerà in carica fino al 24 novembre 2008, data di scadenza della Commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 12 dicembre 2006

Il direttore provinciale: BORTOLAN

06A11711

DECRETO 12 dicembre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533 recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 c.p.c. sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 683/87 del 31 gennaio 1987 con il quale il sig. Cospito Alberto è stato nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza dei datori di lavoro;

Visto il decreto n. 1609/04 del 10 settembre 2004 con il quale il sig. Mazzilli Vincenzo è stato nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota n. 3/3PS/15863 del 23 aprile 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente i criteri di attuazione per la sostituzione di membri designati dai sindacati di categoria;

Vista la nota n. 1630/06 del 7 dicembre 2006 con la quale l'Associazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio) della provincia di Bari ha designato il sig. Portoso Mauro - componente effettivo - e la sig.ra Barile Cecilia - componente supplente - in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Bari, rispettivamente in sostituzione del sig. Cospito Alberto, già componente effettivo della medesima Commissione e del sig. Mazzilli Vincenzo, già componente supplente della stessa Commissione, poiché attualmente non appartenenti all'organizzazione sindacale che li aveva inizialmente individuati;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni richieste;

Decreta:

Il sig. Portoso Mauro è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bari e la sig.ra Barile Cecilia è nominata componente supplente della medesima Commissione, entrambi in rappresentanza dell'Associazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio) della provincia di Bari e rispettivamente in sostituzione del sig. Cospito Alberto e del sig. Mazzilli Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 dicembre 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A11712

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltura Nuova Società Cooperativa Agricola a r.l.», in Latina.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1984 con il quale la «Agricoltura Nuova Società Cooperativa Agricola a r.l.», con sede in Latina è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Oropallo Domenico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 15813 del 30 giugno 2006 trasmessa ai sensi dell'art. 37 L.F.;

Considerato che dagli atti in possesso dell'Amministrazione risulta che il commissario liquidatore non ha ottemperato agli obblighi derivanti dall'incarico conferito;

Tenuto conto che il commissario liquidatore non ha dato riscontro alla citata nota ministeriale;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Oropallo Domenico, nominato con precedente decreto ministeriale 21 giugno 1984 commissario liquidatore della «Agricoltura Nuova Società Cooperativa Agricola a r.l.» con sede in Latina, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, è revocato dall'incarico e in sostituzione è nominato commissario liquidatore il rag. Valente Mattia, nato a Napoli il 19 marzo 1943 e residente in Latina, via Pontinia n. 51/a.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11622

DECRETO 16 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.F.E.N. S.c. a r.l.», in Isola del Liri.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «S.A.F.E.N. S.C. a r.l.», con sede in Isola del Liri (Frosinone) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Romano Amato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 29279 del 27 settembre 2006 trasmessa ai sensi dell'art. 37 L.F.;

Considerato che dagli atti in possesso dell'Amministrazione risulta che il commissario liquidatore non ha ottemperato agli obblighi derivanti dall'incarico conferito;

Tenuto conto che il commissario liquidatore non ha dato riscontro alla citata nota ministeriale;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Romano Amato, nominato con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005 commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.F.E.N. S.C. a r.l.», con sede in Isola del Liri (Frosinone), sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, è revocato dall'incarico e in sostituzione è nominato commissario liquidatore il dott. Lilla Silvio, nato a Sora (Frosinone) il 20 febbraio 1942, ed ivi residente in via Luigi Cadorna n. 11.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11623

DECRETO 21 novembre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Europa Trasporti», in Latina, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visti il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 16 dicembre 2005, effettuato dalla direzione provinciale del lavoro nei confronti della piccola società cooperativa «Europa Trasporti» con sede in Latina, da cui risulta che il legale rappresentante esercita analoga attività in altre società di trasporto e dal bilancio 2004 si evince una forte esposizione debitoria nei confronti di istituti previdenziali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Europa Trasporti», con sede in Latina, codice fiscale 02107430593, costituita in data 17 giugno 2002.

Art. 2.

L'avv. Massimo Seri, nato a Roma il 5 agosto 1958, con studio in Roma in via Ovidio n. 20, codice fiscale SRE MSM 58M05 H501Q, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11625

DECRETO 21 novembre 2006.

Proroga della gestione commissariale del «Consorzio Abita.Re», in Cavallino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale il «Consorzio Abit.Are» con sede in Cavallino (Lecce) è stato posto in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Luigi Giuliano;

Vista la relazione del 2 agosto 2006 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento del sodalizio;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Luigi Giuliano, commissario governativo del «Consorzio Abita.Re», con sede in Cavallino (Lecce) sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11627

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sud Lavoro a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Minstero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 con il quale l'avv. Francesco Saverio Sesti è stato nominato commissario liquidatore della società Sud Lavoro a r.l., con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), già in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 3 marzo 2003;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 all'avv. Francesco Saverio Sesti;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il predetto commissario non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Guarino nato a Napoli l'11 settembre 1969, con studio in Napoli, piazzetta Grande Archivio n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Sesti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11628

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Three Stars Soc. coop. a r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Minstero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2006 con il quale il dott. Paolo Boffa è stato nominato commissario liquidatore della società Three Stars Soc. Coop. a r.l., con sede in Napoli, già in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 7 febbraio 2006;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 al dott. Paolo Boffa;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il predetto commissario non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Guarino nato a Napoli l'11 settembre 1969, con studio in Napoli, piazzetta Grande Archivio, n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Boffa, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11629

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Risorse Soc. coop. sociale» siglabile «Risorse S.C.S. - Soc. coop.», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006 con il quale i signori dott. Fabio Pasquini, avv. Emilia Rossi e dott. Valter Iori sono stati nominati commissari liquidatori della società «Risorse Soc. Coop. Sociale» siglabile «Risorse S.C.S. - Soc. Coop.», con sede in Torino, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 ai signori dott. Fabio Pasquini e l'avv. Emilia Rossi;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* dei predetti commissari non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i predetti commissari non hanno provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Gagliardi nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Torino, via Tolmino, n. 6, e la dott.ssa Anna Dallera con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia, 19, sono nominati commissari liquidatori della società indicata in premessa, in sostituzione dei signori Fabio Pasquini e avv. Emilia Rossi, revocati.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11630

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Oleificio Cooperativo di Villa Castelli», in Villa Castelli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Minstero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2006 con il quale l'avv. Adele Schena è stata nominata commissario liquidatore della società Oleificio Cooperativo di Villa Castelli, con sede in Villa Castelli (Brindisi), già in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 20 novembre 1995;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 all'avv. Adele Schena;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il predetto commissario non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano, n. 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Adele Schena, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11631

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Appa soc. coop. a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2006 con il quale i sigg. dott. Giovanni Pozzani, l'avv. Luca Paolo Pezzini e l'avv. Nicola Spagnol sono stati nominati commissari liquidatori della società Appa soc. coop. a r.l., con sede in Verona, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 al dott. Giovanni Pozzani;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il dott. Giovanni Pozzani non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa Autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ezio Busato nato a Treviso il 13 aprile 1948, con studio in Padova in piazza De Gasperi, 12, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni Pozzani, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11708

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Luna a r.l.», in Brignano Gera d'Adda.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 con il quale il dott. Mauro Giovanni Ghidotti è stato nominato commissario liquidatore della società Soc. coop. Luna a r.l., con sede in Brignano Gera d'Adda (Bergamo), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 al dott. Mauro Giovanni Ghidotti;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il predetto commissario non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa Autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Casero nato a Legnano (Milano) il 28 giugno 1962, con studio in Milano, in viale Andrea Doria, 50, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mauro Giovanni Ghidotti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11709

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Nuova C.M. e C.I. (Costruzioni e carrozzerie industriali) a r.l.», in liquidazione, in Passignano sul Trasimeno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2006 n. 12/2006 con il quale il dott. Vincenzo Curcio è stato nominato commissario liquidatore della Coop. Nuova C.M. e C.I. (Costruzioni e carrozzerie industriali) a r.l., in liquidazione, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 26 luglio 1991;

Vista la nota pervenuta in data 24 maggio 2006 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Blasi Luca Maria, nato a Roma il 18 aprile 1960 con studio in Perugia, piazza d'Italia n. 9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Vincenzo Curcio, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11739

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Ligurservices - Società cooperativa», in Levanto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Ligurservices - Società cooperativa, con sede in Levanto (La Spezia) (codice fiscale 01105630113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Strati Sandro, nato a La Spezia il 19 agosto 1945, con studio in La Spezia, via San Bartolomeo n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A12065

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. sociale Mondo nuovo a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. sociale Mondo nuovo a r.l. - Soc. coop. a r.l., con sede in Rossano (Cosenza) (codice fiscale 01047920788) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Ramazzotti Carlo, nato a Rossano (Cosenza) il 22 maggio 1953, con studio in Rossano Scalo (Cosenza), via Nazionale n. 105, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A12066

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Novese di carico e scarico merci - Società cooperativa siglabile S.C.M. Soc. coop. - Società cooperativa», in Pozzolo Formigaro, e nomina del commissario liquidatore.

Il MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coooperativa Novese di carico e scarico merci - Società cooperativa siglabile S.C.M. Soc. Coop. - Società Cooperativa, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) (codice fiscale 00216650069) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, domiciliata in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia, n. 145, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A12067

MINISTERO DEL TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 20 del 30 ottobre 2006, con il quale viene definita la data di inizio di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 28 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2006, n. 84, che prevede l'emanazione di un provvedimento per fissare la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, divengono obbligatori;

Visto il decreto ministeriale n. 20 del 30 ottobre 2006, con il quale viene definita la data di inizio di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa;

Vista la nota n. 0080790/DIRIGEN/CEC del 13 dicembre 2006 con la quale l'E.N.A.C segnala l'opportunità di differire l'inizio degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Trapani-Cagliari;

Considerata la necessità di differire la data di inizio del servizio onerato sulla rotta Trapani- Cagliari e viceversa per motivi connessi all'organizzazione del servizio stesso;

Ritenuto necessario apportare talune correzioni al testo del sopra citato decreto ministeriale del 30 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale del 30 ottobre 2006, è sostituito dal seguente art. 2.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, divengono obbligatori dal 15 dicembre 2006.

Gli oneri di servizio pubblico sulla rotta aerea Trapani-Cagliari e viceversa divengono obbligatori dal 15 febbraio 2007.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

06A12076

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Federica Ferro, di titolo di formazione, acquisito nella Confederazione elvetica, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale pre-

scritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: diploma di violoncello, rilasciato il 3 ottobre 2000 dal Conservatorio di musica «Francesco Venezze» di Rovigo; titolo di abilitazione all'insegnamento: diploma di pedagogia musicale quale «Musicista SUM» - strumento Violoncello, rilasciato il 29 giugno 2005 dal Conservatorio della Svizzera Italiana; posseduto da Federica Ferro, nata a Udine, il 26 maggio 1978, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 77/A «Strumento musicale» - Violoncello.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11615

DECRETO 15 novembre 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Konstantinos Ziogkos, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 16 novembre 2005 (prot. n. 10535) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 25 ottobre 2006 (prot. n. 8019) e relativi allegati con la quale la Direzione generale per la Toscana ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Laurea in scienze geologiche» rilasciato il 30 ottobre 1987 dall'Università di Atene posseduto da Konstantinos Ziogkos, nato a Lamia, il 15 aprile 1964, di cittadinanza comunitaria (greca); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

11/A «Arte mineraria»;

54/A «Mineralogia e geologia»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media»;

60/A «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11614

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela della «Nocciola Piemonte» I.G.P., a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della I.G.P. «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» I.G.P.;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela della «Nocciola Piemonte» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della I.G.P. «Nocciola Piemonte»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazione presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord-ovest qualità - Soc. coop. a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» con decreto ministeriale 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della «Nocciola Piemonte» I.G.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della I.G.P. «Nocciola Piemonte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 4 dicembre 2006 l'incarico, già concesso con il decreto 4 dicembre 2003, al Consorzio di tutela della «Nocciola Piemonte» I.G.P. con sede a Bossolasco (Cuneo), via Umberto I, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della I.G.P. «Nocciola Piemonte»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11742

DECRETO 4 dicembre 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» D.O.P., a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazione presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» con decreto ministeriale 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1º ottobre 2005;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 4 dicembre 2006 l'incarico, già concesso con il decreto 4 dicembre 2003, al Consorzio di tutela del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» D.O.P. con sede in Castel S. Giorgio (Salerno), via Piave n. 120, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11743

DECRETO 4 dicembre 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» D.O.P., a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. di olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. olio extravergine di oliva «Monti Iblei»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazione presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine d'oliva «Monti Iblei» con decreto ministeriale 29 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 2004;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva «Monti Iblei» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. olio extravergine d'oliva «Monti Iblei»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 4 dicembre 2006 l'incarico, già concesso con il decreto 4 dicembre 2003, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva «Monti Iblei» D.O.P. con sede in Ragusa, piazza della Libertà s.n., a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. olio extravergine d'oliva «Monti Iblei»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11744

DECRETO 15 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata al «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», quale autorità pubblica designata, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 18 aprile 2006 e 5 settembre 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con decreto 13 giugno 2001 è stata prorogata fino al 12 gennaio 2007;

Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Ragusano anche nella fase intercor-

rente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2001, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità pubblica designata Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'Autorità pubblica designata Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con sede in Ragusa Mare, s.p. n. 25, km 5, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 18 aprile 2006 e 5 settembre 2006 ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità pubblica designata stessa oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11865

DECRETO 15 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata al «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», quale autorità pubblica designata, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 18 luglio 2005, 12 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata al Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino al 10 gennaio 2007;

Considerato che la predetta autorità designata non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Ragusano a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Ragusano anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'Autorità pubblica designata Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità pubblica designata Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'Autorità pubblica designata Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con sede in Ragusa Mare (Ragusa), s.p. n. 25, km 5, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Ragusano registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 18 luglio 2005 e 12 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione al Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11866

DECRETO 15 dicembre 2006.

Variazione della sede e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo del laboratorio «IMAVI S.r.l.», autorizzato con decreto 19 dicembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2006, con il quale il laboratorio «IMAVI S.r.l.», ubicato in Castelbellino Stazione (Ancona), via Don Minzioni n. 57, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 7 dicembre 2006, comunica di aver revisionato i metodi di prova e di aver trasferito la sede in: Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona n. 27/29;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di dover variare la sede e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 dicembre 2005, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2006, il laboratorio «IMAVI S.r.l.», ubicato in Castelbellino Stazione (Ancona), via Don Minzioni n. 57, autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, varia l'ubicazione del laboratorio in: Moie di Maiolati Spontini (AN), viaAncona n. 27/29.

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «IMAVI S.r.l.» è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
AcidItà volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2006 par. 2
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006, par. 3
Piombo	Rcg. CEE 2676/1990 allcgato 35
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par 5.2 + Reg. CE 128/2004 23/01/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 1423/1999 allegato II
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.3
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.3
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 SO GU 161 14/07/1986 All p.to XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 2
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2006 par. 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2
Ocratossina A	Metodo interno 91 rev. 1 2006

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11867

DECRETO 15 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», in Lecce, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2006 con il quale al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», ubicato in Lecce, via Di Casanello n. 35, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», ubicato in Lecce, via Di Casanello n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. IV
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 escluso par. 6.4
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2 e par. 2.3
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. VI
Estratto secco totale, Estratto ridotto e Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2 e 3
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. V
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 all. 3 + Reg. CE 355/2005 allegato 4-C
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4C + Reg. 1493/99/CE All. II + DPR 162/65 GUSO 73 23/03/1965
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2
Zuccheri riduttori e non riduttori (Vini e mosti 1÷300g/l - MC-MCR 1÷800g/kg - Bev.spirit. Aceti 1÷500g/l)	MI 004 / 2006 Rev. 7

06A11868

DECRETO 15 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», in Asti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006 con il quale al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», ubicato in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 40, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Unione Italiana Vini Soc. Coop.», ubicato in in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 40, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. IV
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 escluso p.to 6.4
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22.2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37bis + Reg. CE 1293/2005
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25.2.2 e 25.2.3
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. VI
Estratto secco totale Estratto ridotto Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12.2 e 12.3
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 all. V
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4bis + Reg 1493/99/CE allegato II + DPR 162/65 GUSO 73 23/03/1965
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5.3.2
Zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cuproalcalina (Vini e mosti 1÷300g/l, MC-MCR 1÷800g/kg, Bev.spirit. Aceti 1÷500g/l)	MI 004 / 2006 Rev. 7

06A11869

DECRETO 28 dicembre 2006.

Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 44 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce in un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali;

Visto decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Visto, in particolare, il Titolo I, Capo III del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 62, che dispone la ulteriore finalizzazione di spesa a carico dell'accantonamento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002 e n. 39/2002;

Visto, in particolare, il punto 2 della delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 62, che prevede che Sviluppo Italia S.p.a. è impegnata a destinare ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento delle iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura di cui all'art. 3, comma 9, della predetta legge n. 135/1997, utilizzando a tal fine le risorse rivenienti dal recupero dei mutui di cui al Fondo richiamato dall'art. 25 del citato decreto legislativo n. 185/2000;

Visto il decreto, emesso in data 17 settembre 2004, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si dà prima applicazione al citato art. 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

Considerato che il citato decreto, emesso in data 17 settembre 2004, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che saranno disciplinate con successivo provvedimento le ulteriori modalità di applicazione dell'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Vista la necessità di dare piena attuazione alla norma, definendo le modalità operative per assicurare l'esercizio, da parte dell'ISMEA, delle funzioni già attribuite dalla sopra citata normativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la definitiva attuazione di quanto disposto dall'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposita convenzione con l'ISMEA per consentire a quest'ultimo di esercitare le funzioni relative agli interventi di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ferme restando le modalità attuative previste dal predetto decreto riguardanti la concessione di prestiti.

2. Le relative risorse finanziarie, pari ad € 50.000.000,00, di cui al punto 2 della delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 62, sono gestite su un apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato all'ISMEA.

Roma, 28 dicembre 2006

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

07A00015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 7 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota protocollo n. 4345 dell'11 dicembre 2006, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 7 dicembre 2006 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

06A12077

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 7 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota protocollo n. 4344 dell'11 dicembre 2006, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa, a causa del blocco tecnico per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali che hanno impedito l'utilizzo delle procedure di sportello telematico dell'automobilista, in data 7 dicembre 2006 ha funzionato irregolarmente avendo potuto assicurare solo l'esecuzione delle formalità P.R.A. non rientranti nell'operatività dello S.T.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

06A12078

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. il giorno 20 dicembre 2006.

Motivazione.

Con note prot. 2449/PRA del 14 dicembre e ad integrazione nota prot. 2438 del 15 dicembre 2006, l'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli del P.R.A. il giorno 20 dicembre 2006 per l'intera giornata, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2194/2006 del 15 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A12063

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. il giorno 20 dicembre 2006.

Motivazione.

Con note prot. 2003/Amm. del 18 dicembre 2006 l'Ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2210/2006 del 6 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A12064

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2006.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.

1.1. È approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1º gennaio 2006, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)* dello stesso testo unico nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico.

1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 7 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.

1.4. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente, dalla sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.

1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.6. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

MOTIVAZIONI.

Il presente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 7 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005.

Nel nuovo schema approvato, al fine di razionalizzare l'esposizione dei dati riferiti alle diverse tipologie di proventi oggetto della comunicazione al soggetto percettore, la sezione IV deve essere utilizzata non solo per la certificazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires ma anche per l'indicazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* del TUIR, a contratti

di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)*, del TUIR con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR. La sezione V è stata pertanto eliminata.

Inoltre, per una corretta certificazione del dato, qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili ed insieme uno o più proventi equiparati, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40);

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO ________

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I
DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

Codice fiscale o codice identificativo estero 1 | ISIN 2 | Cognome e Nome o Denominazione 3 | Cod.Stato estero 4

Comune 5 | Prov. 6 | Via e numero civico 7

SEZIONE II
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Codice ABI 8 | Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9 | Codice fiscale 10

Denominazione 11 | Cod.Stato estero 12

SEZIONE III
DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Codice fiscale 13 | Cognome ovvero Denominazione 14

Nome (solo per le persone fisiche) 15 | Sesso (M o F) 16 | Data di nascita 17 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 18 | Prov. 19

Comune del domicilio fiscale 20 | Prov. 21 | Via e numero civico 22

Codice stato estero 23 | Codice di identificazione fiscale estero 24

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote 25 | Percentuale contitolarità 26 | Dividendo unitario 27 | Dividendo complessivo 28 | Strumenti finanziari 29

Associazione in partecipazione 30 | Interessi riqualificati art. 98 TUIR 31 | Netto frontiera 32 | Aliquota 33 | Ritenuta 34

Imposta sostitutiva 35 | Imposta estera 36 | Dividendo dei soci in trasparenza 37

ANNOTAZIONI

DATA giorno mese anno

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 4, commi *6-ter* e *6-quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 15 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, infatti, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi nonché alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.
La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:
- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a) e b)*, del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;

- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

A – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

B – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

C – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

D – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;

E – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

F – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

G – se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

Sezione I

Dati relativi al soggetto emittente

In questa sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti** da **5** a **7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

Sezione II

Dati relativi all'intermediario non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito, o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Sezione III

Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

In questa sezione, nei **punti** da **13** a **24,** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20** e **22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni;

- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Sezione IV

Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati

Nella sezione IV vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Vanno altresì indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.
In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.
Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.
Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.
Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.
Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.
Nel **punto 29** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel **punto 30** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f) del TUIR.
Nel **punto 31** devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del TUIR, erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.
Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 29, 30 e 31 devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.
Nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi, al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").
Nel **punto 33**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata.
Nei **punti 34** e **35**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.
Nel **punto 36**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.
Nel **punto 37**, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 29, 30 e 31.

Annotazioni

Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENT E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

06A12081

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento, limitatamente ai servizi catastali, dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, limitatamente ai servizi catastali, dell'Ufficio provinciale di Palermo giorno 20 novembre 2006 dalle 11,45 alle 13,45; giorno 21 novembre dalle 10,45 alle 12,45; giorno 22, 23 e 24 novembre dalle 9,45 alle ore 10,45.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali aventi ad oggetto il decentramento delle funzioni catastali, l'Ufficio profinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 (art. 10).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 29 dicembre 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A00109

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. (Provvedimento n. 2496).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'art. 354, comma 4, che dispone che le norme abrogate e sostituite, e le relative norme di attuazione, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del predetto Codice nelle corrispondenti materie;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 il quale prevede che siano designate, per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, le imprese di assicurazione che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada e che ciascuna delle imprese designate debba provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2171 del 5 febbraio 2003 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera in data 19 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione della Consap S.p.A. che, in conformità al parere reso dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada ha espresso, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, avviso favorevole alla designazione delle imprese di seguito specificate;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono designate a provvedere alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, verificatisi nel triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le seguenti imprese di assicurazione, relativamente alla regione o gruppo di regioni del territorio nazionale di seguito indicate:

Impresa designata	**Sede**	**Regione o gruppo di regioni in cui si è verificato il sinistro**
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A.	Milano	MARCHE PUGLIA
ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A.	Roma	LAZIO BASILICATA CALABRIA
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Trieste	VENETO FRIULI-VENEZIA GIULIA LOMBARDIA CAMPANIA
FONDIARIA – SAI S.P.A.	Firenze	TRENTINO ALTO ADIGE EMILIA-ROMAGNA TOSCANA ABRUZZO MOLISE SICILIA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Torino	PIEMONTE VALLE D'AOSTA
SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	Roma	UMBRIA
TORO ASSICURAZIONI S.P.A.	Torino	LIGURIA SARDEGNA

2. Le imprese Assicurazioni Generali S.p.a., Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.a. si avvalgono, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di garanzia, delle seguenti società di servizi:

Assicurazioni Generali S.p.a. e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.: G.G.L. S.p.a.

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.: Ras Service S.C.p.a.

Toro Assicurazioni S.p.a.: C.T.S. S.p.a.

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 28 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A12068

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. (Provvedimento n. 2497).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 302 concernente l'ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché l'art. 7, che prevede che ciascuna delle imprese designate dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 con il quale è stato approvato il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2128 del 21 novembre 2002 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera in data 19 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione della Consap S.p.a. che, in conformità al parere reso dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ha espresso, ai sensi del citato art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, avviso favorevole alla designazione delle imprese di seguito specificate;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, sono designate a provvedere alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia

per le vittime della caccia, verificatisi nel triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le seguenti imprese di assicurazione, relativamente alla regione o gruppo di regioni del territorio nazionale di seguito indicate:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni in cui si è verificato il sinistro
FONDIARIA – SAI S.P.A.	Firenze	TOSCANA UMBRIA EMILIA ROMAGNA ABRUZZO MOLISE SICILIA CALABRIA REPUBBLICA DI SAN MARINO
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Trieste	VENETO FRIULI-VENEZIA GIULIA LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE CAMPANIA
TORO ASSICURAZIONI S.P.A.	Torino	LIGURIA SARDEGNA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A.	Milano	MARCHE BASILICATA PUGLIA
SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	Roma	LAZIO
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Torino	PIEMONTE VALLE D'AOSTA

2. Le imprese Assicurazioni Generali S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.a. si avvalgono, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di garanzia, delle seguenti società di servizi:

Assicurazioni Generali S.p.a.: G.G.L. S.p.a.

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.: Ras Service S.C.p.a.

Toro Assicurazioni S.p.a. : C.S.T. S.p.a.

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 28 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A12069

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 6 dicembre 2006.

Sostituzione di un componente della commissione per la C.I.G. - Settore edilizia, di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO DI UDINE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1544 dell'11 giugno 2004, emessa dal dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota dell'A.P.I. di Udine, pervenuta in data 29 novembre 2006, con la quale si richiede la nomina della dott.ssa Federica Tessitori in qualità di rappresentante supplente dei datori di lavoro dell'industria edile in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore edilizia, in sostituzione della dott.ssa Cecilia Avanzi dimissionaria;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di nominare la dott.ssa Federica Tessitori in qualità di rappresentante supplente dei datori di lavoro dell'industria edile in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore edilizia, in sostituzione della dott.ssa Cecilia Avanzi dimissionaria.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 6 dicembre 2006

Il dirigente: CECCOTTI

06A11710

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

CIRCOLARE 21 novembre 2006.

Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'Aran

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Ai nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Alla conferenza dei Presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

1. PREMESSA.

La presente circolare è emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di offrire indicazioni operative per

la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora innanzi denominato «art. 29»).

L'art. 29 prevede la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati rispetto a quella sostenuta nel 2005.

I provvedimenti attuativi della norma concorreranno a realizzare l'obiettivo programmatico di riduzione strutturale delle spese delle amministrazioni pubbliche; obiettivo economico-finanziario che assume carattere di priorità, in linea con quanto enunciato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, che indirizza l'azione del Governo all'obiettivo finale di risanamento della finanza pubblica.

La pubblica amministrazione rappresenta, infatti, uno dei quattro grandi comparti della spesa pubblica (insieme al servizio sanitario, al sistema pensionistico, alla finanza degli enti decentrati) sul quale il Governo ha assunto l'impegno di incidere correggendone squilibri interni, inefficienze e duplicazioni attraverso interventi di tipo strutturale.

Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, in quanto delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a monitorare e verificare il conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati, e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a esercitare funzioni di coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relative all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, hanno assunto, pertanto, l'iniziativa di emanare la presente circolare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, affinché le misure strutturali di contenimento della spesa pubblica previste nell'art. 29 siano compiutamente portate ad effetto.

Le amministrazioni destinatarie dell'art. 29 (su cui v., *amplius, infra,* § 2.1), già obbligate ad adottare nell'immediatezza, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, le misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa (art. 29, comma 1), hanno altresì l'onere di realizzare a regime il contenimento delle spese per gli organismi in questione operanti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 29.

Gli strumenti che l'art. 29 individua allo scopo di realizzare in via permanente il risparmio di spesa sono i provvedimenti di riordino indicati al comma 2 per le amministrazioni statali e al comma 3 per le amministrazioni non statali.

La mancata individuazione degli organismi nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 ne determina la soppressione *ex lege* alla scadenza di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (sul punto v., *infra*, § 2.2). Il termine di centoventi giorni inizialmente previsto dall'art. 29, comma 4, è stato infatti prorogato a centottanta giorni dall'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, attualmente in corso di conversione in legge.

2. Ambito di applicazione.

In via interpretativa deve ritenersi che le disposizioni previste dall'art. 29 non trovino applicazione nei confronti di organismi direttamente individuati da disposizioni di rango costituzionale (ad esempio Commissioni paritetiche per le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale) e nei confronti di organismi istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della norma (il 4 luglio 2006).

Altresì esclusi dall'ambito di operatività della norma devono ritenersi gli organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attività necessitate (es. Protezione civile) e le strutture di missione, istituite, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, per la realizzazione di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi.

Si tratta, infatti, in entrambe le ipotesi, di organismi le cui dotazioni, in termini strumentali e di risorse umane, essendo state specificamente calibrate dai provvedimenti istitutivi sulle esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ovvero dagli obiettivi assegnati, non potrebbero essere decurtate se non a scapito della realizzazione degli scopi per i quali tali organismi sono stati istituiti.

Infine, devono ritenersi esclusi, più in generale, gli organismi collegiali temporanei, di natura straordinaria e non permanente (si pensi alle commissioni di concorso, di gara, etc.).

Ai fini di una corretta applicazione della norma appare poi opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 29, sotto il profilo sia soggettivo (amministrazioni destinatarie), sia oggettivo (organismi destinatari).

2.1. *Profilo soggettivo.*

La norma si applica in via diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, con l'esclusione di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali le disposizioni dell'art. 29 costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, così come previsto dal comma 6 del medesimo art. 29.

Sulla base di una interpretazione fondata su ragioni logico sistematiche, può ritenersi che analoga esclusione dall'ambito di applicazione della norma interessi anche gli enti pubblici non economici facenti capo a regioni ed enti territoriali.

2.2. *Profilo oggettivo.*

La riduzione della spesa incide su tutti gli organismi, anche monocratici, operanti al 4 luglio 2006 presso le amministrazioni destinatarie in via diretta della norma di cui al § 2.1.

Nel rimandare alla relazione illustrativa al decreto-legge n. 223/2006 ai fini dell'individuazione in concreto dei tipi di organi ed organismi soggetti all'applicazione della norma, si precisa, per quanto riguarda le segreterie tecniche, che vi rientrano quelle che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti o fabbisogni; per converso, devono ritenersi escluse le segreterie tecniche ricomprese negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di organismi ai quali è demandata un'attività di supporto di carattere conoscitivo e specialistico all'organo di indirizzo politico per l'elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore.

Alla luce delle difficoltà operative segnalate dalle amministrazioni nell'individuazione degli organismi da assoggettare a riordino ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 29, si ritiene opportuno chiarire che per le commissioni o gli organismi, comunque denominati, che non comportano oneri diretti a carico dell'amministrazione (con la previsione di compensi ai componenti o l'istituzione di strutture di supporto *ad hoc*), ma soltanto costi indiretti, come, ad esempio, spese per missioni, gettoni di presenza, etc., generalmente gravanti su capitoli di bilancio indistinti recanti «Spese per funzionamento», le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere esclusivamente alla riduzione del trenta per cento delle spese rispetto a quanto sostenuto nel 2005 e non anche all'adozione di provvedimenti di riordino ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 29.

Infatti, in osservanza del principio di economia dei mezzi giuridici, il risparmio di spesa a regime nell'ordine del trenta per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005 potrà essere realizzato, per gli organismi con oneri indiretti, senza la necessità di procedere a provvedimenti normativi o amministrativi di riordino, ma semplicemente riducendo, per gli anni successivi al 2006, il capitolo di spese indistinto «Spese di funzionamento» del trenta per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2005.

Per gli organismi che comportano soltanto costi indiretti, peraltro, al fine di evitare l'effetto soppressivo disposto dal comma 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dell'art. 29 l'amministrazione ha l'onere di procedere in ogni caso ad un provvedimento ricognitivo, nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 29, delle strutture esistenti alla data del 4 luglio 2006 delle quali è intenzionata ancora ad avvalersi.

L'art. 29 prevede poi, al comma 7, l'esclusione esplicita dal suo ambito di applicazione oggettivo degli organi di direzione, amministrazione e controllo.

In via interpretativa, alla luce dei principi che presiedono all'organizzazione amministrativa e in relazione alla vigente disciplina dei controlli interni sulle pubbliche amministrazioni, deve ritenersi che l'esclusione prevista dal comma 7, quanto alla dizione generica «organi di amministrazione», si riferisca agli organismi operanti presso le amministrazioni che siano anche «organi» dell'amministrazione, cioè organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente; quanto alla dizione generica «organi di controllo», deve ritenersi che si riferisca a tutti gli organi preposti ai controlli interni nella pubblica amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio.

In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i servizi di controllo interno operanti presso i Ministeri, anche alla luce della loro collocazione organizzativa nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Con riguardo specifico alle amministrazioni non statali, deve poi ritenersi che l'esclusione di cui al comma 7 si riferisca altresì agli organi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie (ad esempio i consigli di amministrazione e il collegio sindacale, o il collegio di revisione, degli enti pubblici).

3. FONTI DEL RIORDINO E SOPPRESSIONE EX LEGE.

L'art. 29 del citato decreto-legge prevede che, per realizzare la finalità di contenimento delle spese, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni statali procedano al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o

accorpamento delle strutture, con le modalità e secondo i criteri prefissati dal comma 2 del citato art. 29.

Il termine in questione di centoventi giorni ha natura ordinatoria. Peraltro, si rammenta che, alla scadenza dell'ulteriore termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore dell'art. 29 previsto dal comma 4 del medesimo articolo, gli organismi con oneri diretti non riordinati ai sensi dei commi 2 e 3, nonché quelli con costi indiretti non individuati in appositi provvedimenti ricognitivi, verranno automaticamente soppressi.

Nell'individuare le fonti del diritto da utilizzare per il riordino, l'art. 29 distingue tra amministrazioni statali (comma 2) e amministrazioni non statali (comma 3).

3.1. *Amministrazioni statali.*

È rimessa alle amministrazioni statali la valutazione circa l'opportunità di procedere al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, ovvero di attendere il prodursi dell'effetto soppressivo automatico *ex lege* dell'organismo, alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 29.

Il riordino degli organismi è quindi un onere per le amministrazioni, «sanzionato» dall'effetto «ghigliottina» disposto dal citato comma 4.

Per le amministrazioni statali, l'art. 29, comma 2, effettua un'ulteriore distinzione. Nel caso di organismi istituiti dalla legge o da regolamento, la fonte da utilizzare per il riordino è il regolamento di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; nel caso di organismi istituiti in via amministrativa, la fonte da utilizzare è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In entrambe le ipotesi, la proponenza è in capo al Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'amministrazione competente è rimessa la scelta se mantenere o inserire l'organismo oggetto di riordino all'interno dell'assetto organizzativo ministeriale, oppure procedere ad un riordino autonomo.

Nel primo caso, dovranno essere apportate modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero, adottando un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e utilizzando preferibilmente la tecnica della novella legislativa; nel caso di riordino autonomo, occorrerà, invece, operare una distinzione secondo la fonte istitutiva dell'organismo, adottando, nel caso d'istituzione per legge o regolamento, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mentre, nel caso di istituzione in via amministrativa, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel caso specifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora si intenda inserire l'organismo oggetto del riordino all'interno dell'organizzazione della Presidenza, in considerazione dell'autonomia organizzativa di cui gode la Presidenza ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1999, n. 303, la fonte da utilizzare è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.2. *Amministrazioni non statali.*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 29, le amministrazioni non statali hanno l'onere di procedere al riordino degli organismi utilizzando le fonti regolamentari previste nei rispettivi ordinamenti. I criteri di riordino, così come la «sanzione» della soppressione automatica *ex lege*, sono i medesimi dettati per le amministrazioni statali dal comma 2.

Si invitano, pertanto, i Ministeri vigilanti a verificare la tempestiva e corretta attuazione della disposizione in parola da parte dei rispettivi enti vigilati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 29, procedendo all'approvazione dei relativi atti regolamentari sulla base dei criteri fissati nella presente circolare e dandone notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento amministrativo.

4. CRITERI DI RIORDINO E PROROGA.

I criteri di riordino indicati dalla lettera *a)* alla lettera *e)* dell'art. 29, comma 2, possono essere utilizzati in via alternativa ovvero cumulativa, nel senso che è rimessa alla discrezionalità delle singole amministrazioni la valutazione circa quali tra i diversi criteri utilizzare nel riordino degli organismi, purché il riordino raggiunga l'obiettivo della riduzione almeno del trenta per cento della spesa complessiva.

Si invitano, peraltro, le amministrazioni a procedere al riordino specificando analiticamente nella relazione illustrativa le ragioni di efficienza, economicità e razionalità alla base delle scelte operate, evitando frasi generiche o di stile.

In relazione, invece, ai criteri indicati nelle lettere e-*bis)* ed e-*ter)*, occorre inserire nei provvedimenti di riordino un'apposita norma per quanto riguarda sia il teimine di durata, non superiore a tre anni, sia la relazione di fine mandato predisposta dal responsabile della struttura.

Esempi

Nel caso di riordino per il tramite di un decreto del Presidente della Repubblica, si suggerisce la seguente formulazione:

Art. ...

(Durata dell'organismo e relazione di fine mandato)

1. L'organismo XXX dura in carica KKK anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (*NB:* in caso di novella di un regolamento di organizzazione vigente, la decorrenza andrà prevista in un comma apposito collocato al di fuori della novella).

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo XXX presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro YY che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a KKK anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro YYY. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'organismo XXX restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo XXX e possono essere confermati (una sola volta), nel caso di proroga della durata dell'organismo.

Nel caso di riordino con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si suggerisce la seguente formulazione:

Art. ...

(Durata dell'organismo e relazione di fine mandato)

1. L'organismo XXX dura in carica KKK anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo XXX presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro YYY, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a KKK anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro YYY. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo XXX e possono essere confermati (una sola volta), nel caso di proroga della durata dell'organismo.

Si richiama poi l'attenzione sul disposto del comma 2-*bis* dell'art. 29, ricordando alle amministrazioni vigilanti che la norma trova applicazione anche nei confronti delle amministrazioni non statali.

Infine, s'invitano le amministrazioni a inserire nell'ambito dei provvedimenti di riordino una disposizione che preveda che, nella composizione degli organismi riorganizzati, si tenga conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne (ad es. «I componenti dell'organismo XXX sono nominati con decreto del Ministro YYY nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne»). Ciò in conformità, tra l'altro, a quanto già indicato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini».

5. SCHEDA ANALITICA DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE TECNICA.

Ogni singolo provvedimento di riordino adottato ai sensi del secondo comma della disposizione in esame (decreto del Presidente della Repubblica o decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) deve essere provvisto di specifica scheda analitica idonea a dimostrare le misure di contenimento adottate con riferimento agli organismi oggetto del provvedimento per conseguire una riduzione della spesa del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nel 2005.

In particolare, per ogni singolo organismo deve essere predisposto un apposito prospetto comparativo tra i costi a legislazione previgente, distinte per voci di spesa, e i costi derivanti dalle modifiche previste dai provvedimenti, che devono essere analiticamente quantificati, al fine di evidenziare l'entità della riduzione conseguita.

In ogni caso rimane ferma la riduzione del dieci per cento sui compensi dei componenti in applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Infatti, le riduzioni di cui all'art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 e quella di cui all'art. 29 operano prendendo quale riferimento differenti basi di calcolo (il dieci per cento rispetto all'importo dei compensi degli interessati e il trenta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta al dicembre 2005) e prevedono finalizzazioni diverse.

Dal punto di vista operativo, si rimette alle amministrazioni la scelta di procedere al taglio complessivo, anche adottando un unico provvedimento di riordino, del trenta per cento della spesa per tutti gli organismi operanti presso le medesime, ovvero operare, a carico di ciascun organismo oggetto di riordino, un taglio specifico del trenta per cento, da accoppiare al taglio in via amministrativa dei capitoli indistinti recanti «Spese di funzionamento».

In altri termini, fermo restando l'onere di riordino di tutti i comitati che presentano costi diretti per l'amministrazione, il taglio della spesa per ciascun comitato potrebbe essere anche inferiore al trenta per cento, purché complessivamente la spesa per comitati dell'amministrazione (sia diretta che indiretta) subisca una riduzione del trenta per cento.

Al fine di attuare l'obiettivo di riduzione previsto dalla norma, le misure dovranno prendere come base di calcolo la spesa complessiva per gli organismi in questione sostenuta dalle amministrazioni nell'anno 2005, al netto delle somme relative agli organi indicati dal comma 7 dell'art. 29. Sulla somma così determinata va applicata la riduzione del trenta per cento a decorrere dal 2007.

Se, come già chiarito nel § 2, l'art. 29 non si applica agli organismi istituiti dopo l'entrata in vigore dell'art. 29, occorre peraltro precisare, con riguardo agli organismi istituti nell'anno 2006, ma precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge, che per gli stessi la riduzione del 30 per cento a decorrere dall'anno 2007 interviene sullo stanziamento 2006.

Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 233 (il 4 luglio 2006) ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Qualora il capitolo di spesa del singolo organismo non presenti la capienza sufficiente a coprire l'intera riduzione di spesa, la riduzione deve essere effettuata fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Infine, per gli organismi collegiali per i quali, a decorrere dall'anno 2005, sono state stanziate risorse o esiste apposita autorizzazione di spesa, ma non hanno operato, non sono stati formalmente costituiti o non hanno sostenuto spese, la riduzione della spesa opera in termini proporzionali, in ragione d'anno, rispetto allo stanziamento.

Roma, 21 novembre 2006

Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo
SANTAGATA

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAI

Registrato alla Corte dei conti, il 12 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 354

07A00016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Intertaba S.p.a., in Milano all'esercizio di deposito fiscale per la produzione di semilavorati

Con decreto direttoriale n. 2006/21078 DAC/CTL del 22 dicembre 2006 la soc. Intertaba S.p.a. di Milano (rappresentante legale Sirani Fornasini Mauro) è stata autorizzata all'esercizio del deposito fiscale per la produzione di semilavorati, in particolare filtri per sigarette composti in parte da tabacco trinciato, in via Piemonte, 16-18 - 40069 Zola Predosa (Bologna).

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00BOT00015Z.

07A00063

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 10 luglio 2005, al tenente di vascello (SM) SPE R.N. Micelli Roberto, nato a Manduria (Taranto), il 16 febbraio 1971, è concessa una medaglia d'argento al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante di Nave Vega impegnata in attività di vigilanza pesca nelle acque dello stretto di Sicilia, prestava soccorso ad un'imbarcazione alla deriva, in precarie condizioni di stabilità, con a bordo duecentotrentasei cittadini extracomunitari, tra cui donne e bambini impauriti ed in preoccupanti condizioni igienico/sanitarie.

Avuta l'informazione SAR mentre si trovava a 70nm dall'imbarcazione in pericolo, dirigeva sul posto e nonostante le avverse condizioni meteomarine, animato da profondo senso del dovere e spinto da nobile sentimento di umanità, il comandante Micelli avviava e portava a termine una difficile operazione di soccorso, protrattasi per più di ventiquattro ore, provvedendo, in un primo momento, al recupero di tredici bambini con le relative madri e al definitivo salvataggio dei profughi, dopo aver fatto rimorchiare l'imbarcazione sinistrata in una zona di ridosso.

In tale contesto l'azione del t.v. Micelli, rendeva possibile il soccorso ad un neonato e ad una donna affetta da gravi deficienze diabetiche, in imminente pericolo di vita.

Il comandante Micelli, nel corso della difficilissima operazione, dimostrava notevole coraggio, brillante professionalità, spiccate doti marinaresche ed altissimo senso del dovere.». — Stretto di Sicilia, 26-27 luglio 2004.

Con decreto 20 luglio 2005, al sottotenente di vascello (SM) SPE R.N. Pinturo Fabio, nato a Catania, il 12 agosto 1973, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Ufficiale in II° di Nave Vega impegnata in attività di vigilanza pesca, preposto a capo del Team inviato in ausilio di un'imbarcazione alla deriva con duecentotrentasei cittadini extracomunitari, tra cui donne e bambini, dirigeva e conduceva da bordo del natante le operazioni di soccorso con determinazione e con sprezzo del pericolo.

In condizioni meteomarine proibitive, mosso da altissimo senso del dovere ed evidenziando elevata perizia, rimaneva a bordo dell'imbarcazione per l'intera durata del soccorso, senza riposo, contribuendo in maniera determinante al buon esito delle operazioni di rimorchio del natante sinistrato e provvedendo successivamente, una volta raggiunto il ridosso dell'isola di Linosa, al trasferimento dei profughi a bordo di nave Vega.

Nelle predette circostanze, infondeva tranquillità e sicurezza tra i passeggeri extracomunitari anche nelle situazioni più critiche, attuando rapidamente ed abilmente tutte le predisposizioni tecnico-operative necessarie.». — Stretto di Sicilia, 26-27 luglio 2004.

06A11859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Savona.

Con decreto direttoriale n. 4 del 2 novembre 2006, il direttore provinciale del lavoro di Savona ha disposto la sostituzione del presidente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Savona; il testo integrale del decreto è disponibile nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, consultabile anche presso il sito: http://www.lavoro.gov.it

06A11842

Approvazione di modifiche statutarie della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la norma transitoria, deliberata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, al fine di consentire il rinnovo parziale biennale del Consiglio di amministrazione, previsto dall'art. 16, comma 3, dello Statuto, nel testo di cui al rogito dell'avv. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, in data 24 giugno 2005, raccolta n. 22991, repertorio n. 66327».

07A00020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Holsteiner Karpfen», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C n. 306 del 15 dicembre 2006, la domanda di registrazione della indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Verband der Binnenfischer und Teichwirte Schleswig-Holstein e.V., ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il pesce, classe 1.7: pesce - carpa fresca e prodotti derivati.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A11861

Domanda di registrazione della denominazione «Lomnické Suchary», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C n. 308 del 16 dicembre 2006, la domanda di registrazione della indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Sdružení výobců Lomnických sucharů, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il biscotto - classe 2.4: biscotti.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A11862

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quaranta società cooperative aventi sede nelle regioni Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel.06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli enti cooperativi, div. V, via Molise, 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	CODICE FISCALE	COSTITUZIONE
1	COOP.VA SOCIALE L'IRIS - P.S.C. ONLUS	GHILARZA (OR)	SARDEGNA	00732920954	31/03/1999
2	SARDA SOLAR CHIMICA	SASSARI	SARDEGNA	01104280902	06/09/1983
3	COOP.VA DI SERVIZI S. LUCIA	CAGLIARI	SARDEGNA	02284420920	04/01/1996
4	POLIEDRICA P.S.C. SOCIALE	CAGLIARI	SARDEGNA	02580920920	08/03/2000
5	TOTEM	VILLANOVAFORRU (CA)	SARDEGNA	02659820928	02/04/2001
6	COOPERATIVA LA FENICE	ALES (OR)	SARDEGNA	00708760954	18/11/1997
7	BABY BIRBA SOC. COOP. SOCIALE	CAPOTERRA (CA)	SARDEGNA	02917470920	24/09/2004
8	LE QUERCE 2000 P.S.C.	NARCAO (CA)	SARDEGNA	02548600929	23/11/1999
9	LUGHERRAS SOC. COOP.VA ARTIGIANA	PAULILATINO (OR)	SARDEGNA	00098530959	03/10/1978
10	INSIEME PER... SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	ABBASANTA (OR)	SARDEGNA	00622890952	14/12/1990
11	ORTOPEDICA JANSEN	ALGHERO (SS)	SARDEGNA	01391150909	06/10/1988
12	COOPERATIVA TURISTICA S' ARMIDDA	SASSARI	SARDEGNA	01185550900	09/11/1984
13	EDILFER P.S.C.	TELTI - REGIONE TADDEI (SS)	SARDEGNA	02038190902	05/02/2003
14	SEMINARIA	TEMPO PAUSANIA (SS)	SARDEGNA	01213790916	17/05/2004
15	EUROASSISTANCE P.S.C.	SASSARI	SARDEGNA	01992390904	28/02/2002
16	IN RETE SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	BARBERINO DI MUGELLO (FI)	TOSCANA	05175680486	17/12/2001
17	C.D.R. IMPIANTI P.S.C.	FIRENZE	TOSCANA	05129620489	04/05/2001
18	NATURA E CIVILTA'	LARCIANO (PT)	TOSCANA	01286800477	05/07/1996
19	COOP - ART P.S.C. FRA ARTISTI E ARTIGIANI D'ARTE	FIRENZE	TOSCANA	02227120488	19/01/1998
20	COOPERATIVA IL GIGANTE	FIRENZE	TOSCANA	02336850488	22/05/2001
21	COOPERATIVA AGRICOLA IL PANTANO	GROSSETO	TOSCANA	01327600530	01/07/2004
22	PENTA SERVIZI	FIRENZE	TOSCANA	04881780482	16/04/1998
23	SINERCOOP	LIVORNO	TOSCANA	01018010494	16/04/1991
24	TUSCANIA - SOC. COOP. EDIFICATRICE	FIRENZE	TOSCANA	05241940484	08/07/2002
25	LA PRIMAVERA	LIVORNO	TOSCANA	01355670496	15/02/2001
26	CONSORZIO TIRRENO SERVIZI	GROSSETO	TOSCANA	01054340532	12/11/1993
27	RI.VO.LA. P.S.C.	SCANDICCI (FI)	TOSCANA	04853640482	03/10/1997
28	VERDE SETTE SOC. COOP.VA EDILIZIA	CAMAIORE (LU)	TOSCANA	00340130467	17/10/1973
29	COOPERATIVA AGRICOLA IL GIGLIO	ISOLA DEL GIGLIO (GR)	TOSCANA	00307960534	10/05/1985
30	OCEANO SOC. COOP.VA EDILIZIA	GROSSETO	TOSCANA	00879930535	24/05/1986
31	P.S.C. LA FONTE	MANCIANO (GR)	TOSCANA	01159400538	02/01/1998
32	GRIFO GROSSETO BASEBALL P.S.C.	GROSSETO	TOSCANA	01258370533	19/11/2001
33	COOPERATIVA SERVIZI L'ANCORA P.S.C.	GROSSETO	TOSCANA	01132310531	05/02/1997
34	LIFEGUARD & CO.	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	TOSCANA	01436770497	12/06/2003
35	KAPPA	GUALDO TADINO (PG)	UMBRIA	01913160543	07/10/1991
36	AURA P.S.C.	ISTRANA (TV)	VENETO	03666570266	05/10/2001
37	BOUMOUSSA	BADIA POLESINE (RO)	VENETO	01265290294	05/11/2004
38	THE NEXT GENERATION P.S.C.	VERONA	VENETO	02979790231	20/09/1999
39	COOPERATIVA EUROMESTRE	MARGHERA (VE)	VENETO	02163860279	18/11/1986
40	EURO 2000	SALZANO (VE)	VENETO	03254620275	09/11/2000

06A11806

Comunicato concernente l'istanza da presentare per la designazione come organismo notificato, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22/CE del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

L'art. 11 della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 2004/22/CE del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, prevede che ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla commissione gli organismi, rientranti nella propria competenza giurisdizionale, designati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'art. 9 della direttiva medesima.

Ai sensi dell'art. 22, lettera *d)*, della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), il decreto legislativo per il recepimento della sopra richiamata direttiva 2004/22/CE deve prevedere il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12 della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'art. 9 della direttiva».

Ciò premesso, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva, si rende noto che gli organismi interessati alla notifica possono presentare l'istanza di designazione al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio D3 strumenti di misura - via Antonio Bosio, 15 - 00161 Roma.

06A11902

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provigil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1347 del 7 dicembre 2006

Medicinale: PROVIGIL.

Titolare A.I.C.: Cephalon uk Limited con sede legale e domicilio in Frederick Sanger Road, 11-13- Surrey Research Park - Guilford GU2 5YD (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.:

altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

7. Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule;

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica degli eccipienti come di seguito specificato:

Da:		A:	
	Quantità		Quantità
Eccipienti		*Eccipienti*	
Lattosio monoidrato	100.00mg	Lattosio monoidrato Spray Dried	71.80mg
Amido di mais	20.00mg	Mais pregelatinizzato	27.30mg
		Cellulosa microcristallina	26.00mg
Magnesio silicato (Compressil)	10.00mg		
Sodio croscaramelloso	6.00mg	Sodio croscaramelloso	10.00mg
Povidone K90D	6.00mg	Povidone K29/32	13.00mg
Talco	1.50mg		
Magnesio stearato	2.00mg	Magnesio stearato	2.00mg
Acqua depurata		Acqua depurata	
Alcool isopropilico			

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034369013 - «100 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prelectal».

Estratto provvedimento UPC/II/2707 del 20 dicembre 2006

Specialità medicinale: PRELECTAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034234017/M - 14 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234029/M - 20 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234031/M - 28 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234043/M - 30 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234056/M - 50 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234068/M - 56 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234070/M - 60 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234094/M - 100 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234106/M - 500 cpr 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034234118/M - forte 14 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234120/M - forte 20 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234132/M - forte 28 cpr 4 MG + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234144/M - forte 30 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234157/M - forte 50 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234169/M - forte 56 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234171/M - forte 60 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234195/M - forte 100 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034234207/M - forte 500 cpr 4 mg + 1,25 mg blister.

Titolare A.I.C.: Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0131/001/W021, FR/H/0131/001 - 002/N00l, FR/H/0131/001-002/II/024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 ed ulteriori modifiche approvate durante la procedura di rinnovo europeo.

Rilascio da parte del EDQM del certificato di idoneità della monografia della farmacopea europea(ref. RO-CEP 2004-233-Rev 00) a seguito del quale sono state aggiornate le specifiche del principio attivo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2705 del 20 dicembre 2006

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/049, UK/H/0356/001/II/050, UK/H/0356/001/II/051.

Tipo di modifica:

modifica stampati;

aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 e 4.8;

modifica del sistema di filtrazione utilizzato nel processo di produzione della sostanza attiva.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Periostat».

Estratto provvedimento UPC/II/2706 del 20 dicembre 2006

Specialità medicinale: PERIOSTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033587027/M - 60 compresse da 20 mg in flacone hdpe;

A.I.C. n. 033587039/M - 28 compresse in blister pvc/aclar/pl da 20 mg;

A.I.C. n. 033587041/M - 56 compresse in blister pvc/aclar/pl da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Alliance Pharmaceuticals Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0452/001/II/006, UK/H/0452/001/W002, UK/H/0452/001/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Preterax».

Estratto provvedimento UPC/II/2708 del 20 dicembre 2006

Specialità medicinale: PRETERAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034236012/M - 14 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236024/M - 20 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236036/M - 28 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236048/M - 30 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236051/M - 50 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236063/M - 56 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236075/M - 60 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236087/M - 100 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236099/M - 500 compresse 2 mg + 0,625 mg blister;

A.I.C. n. 034236101/M - forte 14 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236113/M - forte 20 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236125/M - forte 28 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236137/M - forte 30 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236149/M - forte 50 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236152/M - forte 56 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236164/M - forte 60 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236176/M - forte 100 cpr 4 mg + 1,25 mg blister;

A.I.C. n. 034236188/M - forte 500 cpr 4 mg + 1,25 mg blister.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0130/001/W019, FR/H/0130/001-002/N001, FR/H/0130/001-002/II/022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Aggiornamento metodica: chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 ed ulteriori modifiche approvate durante la procedura di rinnovo europeo.

Rilascio da parte del EDQM del certificato di idoneità della monografia della farmacopea europea (ref. RO-CEP 2004-233-Rev 00) a seguito del quale sono state aggiornate le specifiche del principio attivo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Perfalgan».

Estratto provvedimento UPC/II/2710 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale: PERFALGAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0197/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: correzione di un errore nella sezione 3.2.P.3 (sito di produzione di Anagni BMS).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Octreoscan».

Estratto provvedimento UPC/II/2711 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale: OCTREOSCAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. (Olanda).

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0067/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File in formato CTD.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12072

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento per la revisione della delibera n. 254/04/CSP, recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Si comunica l'avvio del procedimento per la revisione della delibera n. 254/04/CSP recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», che in data 13 dicembre 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A11734

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Approvazione del regolamento per la partecipazione del CRA o la costituzione di consorzi, fondazioni, società ed altri enti analoghi con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Con delibera n. 116/2006, nella seduta del 24 e 25 ottobre 2006, il Consiglio di amministrazione del CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ha approvato il Regolamento per la partecipazione del CRA o la costituzione di consorzi, fondazioni, società ed altri enti analoghi con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Per la consultazione del testo integrale del Regolamento si rinvia al sito internet: www.entecra.it

06A12079

Approvazione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti del CRA e dell'unità organizzativa responsabile di quest'ultimi.

Con delibera n. 123/2006, nella seduta del 24 e 25 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione del CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ha approvato il Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti del CRA e dell'unità organizzativa responsabile di quest'ultimi.

Per la consultazione del testo integrale del Regolamento si rinvia al sito internet: www.entecra.it

06A12080

Approvazione disciplinare per la pubblicità degli atti del Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento.

Con delibera n. 22/2005, nella seduta del 15 febbraio 2006, il Consiglio di Amministrazione del CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ha approvato il disciplinare per la pubblicità degli atti del Consiglio ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Per la consultazione del testo integrale del disciplinare si rinvia al sito internet: www.entecra.it

06A12082

REGIONE TOSCANA

Comunicato relativo all'ordinanza n. A/40 dell'11 dicembre 2006

Approvazione dell'ordinanza n. A/40 dell'11 dicembre 2006

Il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e successiva proroga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;

Rende noto:

Che con propria ordinanza n. A/40 dell'11 dicembre 2006 ha definito le percentuali da applicare per il calcolo dei contributi avviati con ordinanza A/31 del 7 aprile 2006.

Che la medesima ordinanza è disponibile nel sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

06A11860

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Nabilcoop piccola soc. coop. a r.l.», in Chions, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2928 dd. 1º dicembre 2006 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile, la cooperativa «Nabilcoop Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Chions, costituita il 12 luglio 2001 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, via Mazzini n. 13.

07A00021

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - Settore II, le medesime sono state cancellate dal Registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

SO.VA. S.r.l.	Corridonia	139/MC
Peresani Massimo	Recanati	126/MC
Bartolacci Andrea	Corridonia	127/MC

La ditta:

Regal S.r.l. con sede in Ancona, ha restituito alla Camera di commercio il punzone 142/MC: n. 1 punzone di 4ª grandezza di tipo diritto.

07A00017

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Maria Germani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Germek» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0046389 2006 di data 11 dicembre 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/61 di data 27 giugno 1931 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Francesco Germek, nato il 31 dicembre 1892 a Tomadio, padre della richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Germani».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Maria Germani, nata il 14 aprile 1927 a Tomadio e residente a Trieste in via Ananian n. 17 è ripristinato nella forma originaria di «Germek».

06A11715

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-005) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 0 8 *

€ **1,00**